

PIANI DI GESTIONE E PREVENZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Il Regolamento Regionale 20 febbraio 2006 n° 1/R, modificato dal Regolamento Regionale n° 7/R 2006 e dal Regolamento Regionale n° 13/R 2006, disciplina le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. L'immissione deve essere effettuata preferibilmente in pubblica fognatura, qualora non fosse possibile nelle acque superficiali e solo come ipotesi residuale (in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. In particolare, le attività ed impianti di cui all'art. 7 devono predisporre un Piano di prevenzione e gestione redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato A del Regolamento Regionale 20.02.06 n° 1/R e s.m.i..

Si segnala la necessità di escludere o minimizzare per quanto possibile gli apporti di acque di seconda pioggia nel sistema di raccolta, trattamento e scarico previsto ai sensi del Regolamento Regionale 20.02.06 n° 1/R e s.m.i..

Il Piano di prevenzione e gestione deve essere presentato all'Amministrazione competente al controllo degli scarichi, per la sua approvazione.

L'Amministrazione competente è:

- A.I.A. Srl per interventi in Oleggio, Mezzomerico o ACQUE spa per interventi in Divignano, Pombia, Varallo Pombia Srl in caso di immissione in pubblica fognatura;
- il Comune per gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante semplice, ossia destinata alla sola erogazione di carburanti (es. no autolavaggio), e per i depositi a solo uso commerciale degli oli minerali soggetti ad autotizzazione ai sensi della normativa vigente in materia;
- la Provincia di Novara in tutti gli altri casi.

Qualora il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne venga inviato al Comune in qualità di Amministrazione competente, si ricorda che deve essere presentato in duplice copia al fine dell'inoltro all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) – Dipartimento di Alessandria, per l'acquisizione del parere di competenza.

Per impianti o attività nuovi, il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne deve essere presentato all'Amministrazione competente in tempi utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori.

Il Piano di prevenzione e di gestione deve essere adeguato alle sue previsioni e alle prescrizioni dettate in merito dall'Amministrazione competente entro due anni dalla sua approvazione sono

Il Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ha durata illimitata nel tempo, salvo che subentrino eventi rilevanti (trasferimento dell'attività in altro luogo, diversa destinazione d'uso dell'insediamento, ampliamenti o ristrutturazioni da cui derivi un'immissione avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle preesistenti, ecc.), di cui occorre informare l'Amministrazione competente e se necessario procedere ad aggiornare le conseguenti previsioni del Piano.